

DETERMINA N. 141/2026

OGGETTO: Proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 dell'Ordinativo di Fornitura n. 7812867 relativo alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione N. 9 Lotto Unico (ID 2452), nelle more dell'entrata in vigore della nuova Convenzione Consip. CIG B14F94B31D.

IL DIRETTORE

VISTO l'elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni redatto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel quale la Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità è inserita (Rif. Gazzetta Ufficiale serie generale n. 225 del 26/09/2023);

VISTA la propria Determina n. 29 del 17 aprile 2024, con la quale è stata disposta l'adesione alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione N. 9 Lotto Unico (ID 2452), stipulata in data 16 novembre 2023 da Consip S.p.A. con Vodafone Italia S.p.A., mediante Ordinativo di Esecuzione Immediata n. 7812867 sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, CIG B14F94B31D di € 1.500,00 + Iva;

VISTO l'Ordinativo di Esecuzione Immediata n. 7812867, sottoscritto in data 17 aprile 2024, avente ad oggetto l'attivazione di servizi di telefonia mobile (n. 18 utenze ricaricabili Pacchetto P30, n. 1 Pacchetto PI, n. 1 Pacchetto D100, n. 1 Pacchetto DI), il noleggio di terminali (n. 9 telefoni cellulari categoria intermedia Android, n. 2 tablet Android, n. 2 modem portatili) e la relativa manutenzione, per la durata di 24 mesi con scadenza naturale al 15 maggio 2026;

PRESO ATTO che, con atto di fusione per incorporazione a rogito del Notaio Andrea De Costa del 18 dicembre 2025, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026, la società Vodafone Italia S.p.A. (Società Incorporata) è stata fusa per incorporazione nella società Fastweb S.p.A. (Società Incorporante), con sede legale in Piazza Adriano Olivetti n. 1, 20139 Milano, P.IVA/C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 12878470157, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, la Società Incorporante ha assunto i diritti e gli obblighi della Società Incorporata, proseguendo in tutti i rapporti anteriori alla fusione, ivi compreso l'Ordinativo di Fornitura n. 7812867, e che la fattispecie integra una legittima ipotesi di modificazione soggettiva del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 36/2023, in quanto trattasi di ristrutturazione societaria con successione nei rapporti pendenti, senza soluzione di continuità;

DATO ATTO che Fastweb S.p.A., con comunicazione del 2 gennaio 2026, ha formalmente notificato a questa Amministrazione l'avvenuta fusione per incorporazione e ha documentato il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esecuzione dell'appalto, come attestato dalla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta a mezzo PEC da Fastweb S.p.A., in qualità di soggetto subentrante nei rapporti contrattuali della incorporata Vodafone Italia S.p.A., con la quale

è stata rappresentata l'imminente scadenza dell'Ordinativo di Fornitura n. 7812867 e la disponibilità a garantire la prosecuzione delle prestazioni in regime di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che la nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni è attualmente in fase di aggiudicazione da parte di Consip S.p.A. e che, pertanto, ricorrono oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto, non imputabili a questa Amministrazione;

CONSIDERATO che l'interruzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura — riguardanti i servizi di telefonia mobile, connettività dati e noleggio terminali in uso al personale impegnato nelle attività istituzionali, educative, gestionali e amministrative della Fondazione — determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, compromettendo la continuità e l'efficienza dei servizi socio-assistenziali resi all'utenza e la funzionalità operativa della struttura;

VISTO l'art. 120, comma 11, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), ai sensi del quale: *«In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto»;*

RILEVATO che ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti richiesti dalla norma per il legittimo ricorso all'istituto della proroga tecnica:

- **carattere eccezionale e temporaneo:** la prosecuzione del rapporto contrattuale è disposta esclusivamente per il tempo necessario a consentire l'entrata in vigore della nuova Convenzione Consip e la migrazione delle utenze, configurandosi quale contratto-ponte finalizzato ad assicurare il passaggio dal vigente strumento contrattuale al nuovo;
- **oggettivi e insuperabili ritardi:** la nuova Convenzione Consip è in fase di aggiudicazione, circostanza indipendente dalla volontà e dal controllo di questa Amministrazione;
- **grave danno all'interesse pubblico:** l'interruzione dei servizi di telefonia mobile e connettività dati comprometterebbe irrimediabilmente l'operatività della Fondazione e la continuità dei servizi socio-assistenziali resi all'utenza, con particolare riferimento al personale impegnato nelle attività di gestione, educative e amministrative;
- **stesse condizioni contrattuali:** la prosecuzione avviene ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'Ordinativo di Fornitura, come prescritto dall'art. 120, comma 11, secondo periodo;

CONSIDERATO che Fastweb S.p.A., nella citata comunicazione, ha proposto le seguenti condizioni per il regime di proroga tecnica:

1. diritto di recesso riconosciuto a entrambe le Parti con preavviso scritto di 30 giorni;

2. limite temporale massimo di 2 (due) mesi dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione Consip Telefonia Mobile, entro il quale l'Amministrazione dovrà provvedere all'attivazione del nuovo strumento contrattuale e alla migrazione delle utenze;
3. mantenimento delle condizioni economiche e tecniche stabilite dalla Convenzione e dall'Ordinativo di Fornitura in vigore;

RITENUTO che le condizioni proposte siano conformi al dettato normativo dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e che le stesse garantiscano adeguatamente l'interesse di questa Amministrazione alla continuità del servizio senza alcuna modifica delle condizioni economiche e contrattuali in essere;

DATO ATTO che il RUP (Responsabile Unico del Progetto), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il Dott. Francesco Pilli, Direttore della Fondazione, già nominato con la citata Determina n. 29/2024, il quale ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;

VISTO lo Statuto della Fondazione;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** che, a far data dal 1° gennaio 2026, per effetto della fusione per incorporazione di Vodafone Italia S.p.A. in Fastweb S.p.A., quest'ultima è subentrata a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale derivante dall'Ordinativo di Fornitura n. 7812867, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile e dell'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 36/2023, in qualità di soggetto legittimato alla prosecuzione del contratto e all'esecuzione delle prestazioni in regime di proroga tecnica.
2. **Di disporre**, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la proroga tecnica dell'Ordinativo di Fornitura n. 7812867, stipulato nell'ambito della Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione N. 9 Lotto Unico (ID 2452), ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento della nuova Convenzione Consip e, comunque, per un periodo non superiore a 2 (due) mesi dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione stessa.
3. **Di dare atto** che la prosecuzione del rapporto contrattuale in regime di proroga tecnica avverrà alle medesime condizioni economiche e tecniche previste dall'Ordinativo di Fornitura n. 7812867 e dalla Convenzione Consip Telefonia Mobile Ed. 9, ai sensi dell'art. 120, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, con espressa previsione del diritto di recesso per entrambe le Parti mediante preavviso scritto di 30 giorni.
4. **Di dare atto** che l'Amministrazione dovrà provvedere, entro il termine massimo di 2 mesi dall'entrata in vigore della nuova Convenzione Consip, all'attivazione del nuovo strumento contrattuale e alla contestuale migrazione delle utenze, intendendosi la presente proroga automaticamente cessata allo spirare di detto termine senza necessità di ulteriore disdetta.
5. **Di imputare** la spesa derivante dalla presente proroga al bilancio dell'esercizio finanziario 2026, per un importo stimato proporzionale alla durata della proroga medesima, calcolato sulla base

del corrispettivo mensile di cui all'Ordinativo di Fornitura n. 7812867, e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

6. **Di confermare** quale RUP (Responsabile Unico del Progetto), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Dott. Francesco Pilli, Direttore della Fondazione, per l'adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari per l'esecuzione della presente determinazione, ivi compresa la formalizzazione della proroga tecnica mediante accettazione della proposta contrattuale o adozione di apposito provvedimento amministrativo da trasmettere a Fastweb S.p.A. a mezzo PEC all'indirizzo telefoniamobileconsip@pec.fastweb.it.
7. **Di disporre** che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, nonché trasmesso a Fastweb S.p.A. a mezzo PEC.
8. **Di dare atto** che il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e dei principi di evidenza pubblica, non comportando alcun nuovo affidamento né modifica sostanziale del contratto in essere, ma configurandosi esclusivamente quale misura temporanea ed eccezionale di continuità del servizio in attesa del subentro del nuovo strumento contrattuale.

Venezia, lì 06/08/2026

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Pilli